

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIEVO 62, presso l'avvocato ANDREA ANTONELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato STRADELLA FURIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 571/02 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 08/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2007 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME';

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18 febbraio 1998 G.F.B. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Trieste il ministero dell'interno chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana, avendo contratto matrimonio con il cittadino italiano F.M. il (OMISSIS) e sostenendo che erroneamente il ministero aveva rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza, facendo riferimento alla causa ostantiva di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 6, comma 1, lett. b), per essere stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza ex art. 444 c.p.p..

Il ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha sostenuto che la sentenza di "patteggiamento" deve essere equiparata alla sentenza di condanna.

Il tribunale, con sentenza del 18 gennaio 2000 ha accolto la domanda, ma la corte d'appello di Trieste, con sentenza del 8 novembre 2002, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda.

La corte territoriale ha innanzi tutto escluso che la sentenza impugnata, avendo esaminato la questione se il decorso del termine biennale di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 8, precludesse l'emanazione del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza, questione che secondo l'amministrazione appellante sarebbe stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale della G., sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto tale esame era indispensabile per valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ministero. Inoltre correttamente il tribunale aveva affermato la giurisdizione perchè il provvedimento ministeriale era fondato sull'accertamento della condizione ostantiva prevista dalla della L. n. 91 del 1992, art. 6, lett. b), n. 1, (condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titoli 1[^], capi 1[^], 2[^] e 3[^]), a fronte del quale la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, e non sulla valutazione

discrezionale di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, previsti dalla lettera e) dell'art. 6, n. 1 cit., rispetto alla quale il privato ha solo un interesse legittimo.

La corte d'appello ha anche ritenuto che il decorso del termine biennale di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 8, consuma il potere discrezionale previsto dall'art. 6, n. 1, lett. c), ma non esclude il potere del giudice di accertare oltre alla sussistenza dei requisiti positivi indicati dall'art. 5, della citata legge anche l'insussistenza dei requisiti negativi di cui all'art. 6, lett. a) e b).

Nel merito, la corte territoriale ha affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ai sensi dell'art. 445 c.p.p., è equiparata a una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge, e che la previsione secondo la quale "la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi" deve essere interpretata nel senso che deve escludersi l'equiparazione nei giudizi civili, di carattere risarcitorio o restitutorio, e in quelli amministrativi aventi ad oggetto la responsabilità civile o amministrativa conseguente all'accertamento della responsabilità penale, mentre rimane ferma l'equiparazione della sentenza ex art. 444 c.p.p., alla sentenza di condanna a tutti gli altri effetti extrapenalistici in relazione ai quali la sentenza di patteggiamento sia presa in considerazione non come accertamento della responsabilità, ma come mero fatto storico della condanna. A sostegno delle sue affermazioni la sentenza richiama gli orientamenti di questa corte in tema di ineleggibilità e di responsabilità disciplinare dei notai.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Trieste la G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il ministero non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere pronunciato nel merito, non ostante che il ministero avesse rinunciato al motivo d'appello relativo all'interpretazione della L. n. 91 del 1992, art. 6, n. 1, lett. b), avendo limitato le sue conclusioni definitive alla sola richiesta di annullamento della sentenza del tribunale per ultrapetizione.

Il motivo non è fondato.

Esaminando gli atti processuali, come è consentito in relazione alla natura del vizio dedotto, emerge che con l'atto d'appello il ministero ha lamentato sia che il tribunale avrebbe pronunciato ultrapetita, nel ritenere precluso l'esercizio del potere di rigetto dell'istanza della G. per scadenza del termine biennale previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 8, trattandosi di eccezione sollevata dall'appellata per la prima volta nella comparsa conclusionale, sia che erroneamente la sentenza ex art. 444 c.p.p., sia stata ritenuta non preclusiva dell'accoglimento dell'istanza ai sensi della citata L. n. 1 del 1992, art. 6, n. 1, lett. b). Del pari in sede di conclusioni la riforma della sentenza di primo grado è stata chiesta sia per il vizio di ultrapetizione che per il merito della pronuncia del tribunale. Non v'è alcuna traccia, quindi, di una rinuncia dell'amministrazione al motivo d'appello avente ad oggetto il merito della controversia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., in quanto la tesi seguita dalla corte territoriale, con applicazione analogica in malam partem, comporterebbe l'aggiunta alla L. n. 91 del 1992, art. 6, di un ulteriore requisito negativo, non previsto dalla legge stessa che, essendo stata approvata successivamente al c.p.p., non poteva ignorare la differenza tra sentenza di condanna e sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La sentenza di patteggiamento, infatti non ha la funzione di accertare la sussistenza di un reato, ma di concludere il procedimento con l'irrogazione di una sanzione, senza accertare la responsabilità penale.

Il motivo è fondato.

Dal punto di vista metodologico è opportuno prendere le mosse dalla specifica disciplina normativa della cui applicazione si tratta, piuttosto che dalla ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali

che si sono formati in ordine all'ambito della "equiparazione" della sentenza di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna. Infatti accanto a orientamenti che hanno affermato la piena "equiparazione" ai fini della dichiarazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza (Cass. n. 2065/1999, 9068/1997, 8270/1996, 3490/1996, 12511/1995, 8489 e 8490/1994), si rinvencono orientamenti che tale equiparazione negano a fini diversi, come ad esempio in tema di licenziamento per motivi disciplinari (Cass. n. 7196/2006). Soprattutto, come risulta da un'attenta lettura delle decisioni, il contrasto è superabile se si identificano le finalità perseguite dalla disciplina sostanziale applicabile, che in alcuni casi richiede l'accertamento del fatto-reato e della responsabilità penale dell'imputato e in altre ritiene rilevante il mero fatto giuridico della condanna, a prescindere dai presupposti e dalle modalità procedurali con le quali sia stata adottata.

Ora, la L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 6, comma 1, lett. b), prevede che l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuga, straniero o apolide, di cittadino italiano, in caso di residenza da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero di matrimonio di durata almeno triennale, è precluso, tra l'altro, dalla "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione". La ratio della norma, come ha rilevato la dottrina, è individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente.

Il problema interpretativo che si pone nella specie è quello di accertare se l'effetto preclusivo possa discendere oltre che dalle sentenze di condanna anche dalle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Deve innanzi tutto premettersi che per la soluzione di tale problema nel caso di specie, *ratione teoporis*, non sono rilevanti le modificazioni della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta dettata dagli artt. 444 e 445 c.p.c., introdotte, prima, con la L. n. 97 del 2001, e poi, in modo ancor più rilevante, con la L. n. 134 del 2003.

Ne deriva che, quanto alla natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'indagine ermeneutica dovrà essere condotta alla stregua degli orientamenti di questa Corte che si sono formati in relazione alla disciplina originaria dell'istituto, senza tenere conto del recente mutamento che la sentenza delle sezioni unite penali del 29 novembre 2005, Diop, ha operato, sulla base del *novum* costituito dalle modificazioni legislative, non solo rispetto alla specifica questione della revoca, a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, ma più in generale sul punto relativo alla natura di tale pronuncia.

Il precedente orientamento, risultante dalle sentenze delle sezioni unite penali dell'8 maggio 1996, Di Leo, 26 febbraio 1997, Bahrouni e 22 novembre 2000, Sormani, secondo il quale, a seguito di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, non poteva disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa, poggiava sostanzialmente sulle concorrenti affermazioni che, da un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta non contiene l'accertamento della responsabilità penale e la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato ("si sostanzia nell'applicazione di una pena senza giudizio") e, dall'altro, che l'"equiparazione" alla pronuncia di condanna prevista dall'ultima parte dell'art. 445 c.p.p., comma 1, trova un limite nella rilevata specificità e cioè esclusivamente per gli effetti che discendono dall'applicazione della pena e non per quelli che sono indissolubilmente connessi con l'accertamento di responsabilità e il giudizio di colpevolezza.

Ora, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 6, dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ma richiede una vera e propria sentenza di condanna. In tal senso, risolvendo un contrasto insorto all'interno della prima sezione, si è espresso il Consiglio di Stato con il parere 9 dicembre 1999, n. 102/99.

Infatti, deve rilevarsi, sul piano letterale, che mentre la L. n. 123 del 1983, art. 2, n. 2, prevedeva che la cittadinanza non potesse essere acquistata da chi aveva riportato "condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana", quindi con espresso riferimento all'applicazione della, pena, la L. n. 91 del 1992, art. 6, comma 1, lett. b), dispone che analogo effetto preclusivo discende dalla "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione", superando il riferimento alla pena in concreto irrogata e ancorando l'effetto preclusivo al fatto dell'accertamento della responsabilità per qualsiasi reato per il quale sia in astratta prevista una pena di una determinata entità.

Inoltre, dall'ultimo comma dell'art. 6 cit., emerge che l'effetto preclusivo consegue all'acquisto della definitività da parte della sentenza di condanna, rimanendo sospesa fino a quel momento la procedura di acquisto della cittadinanza. Tale previsione, quindi, sembra più coerente con un riferimento all'accertamento della responsabilità con efficacia di giudicato che non con il mero fatto dell'irrogazione di una sanzione.

Infine, se la sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e quindi prima delle innovazioni introdotte con la L. n. 97 del 2001, e L. n. 134 del 2003, non conteneva l'accertamento della responsabilità, ben si spiega come la L. n. 91 del 1992, approvata dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., ma prima delle richiamate modifiche legislative, in coerenza con la ratio ispirata all'esigenza di impedire l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non specchiata condotta civile e morale, richieda un completo accertamento di responsabilità e un giudizio di colpevolezza dai quali soltanto la valutazione negativa della personalità del richiedente può derivare.

3. L'accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo da un lato pacifica la sussistenza dei requisiti positivi per l'acquisto della cittadinanza da parte della ricorrente e, non implicando le cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 6, diverse dai motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, e relative all'esistenza di condanne penale che il mero accertamento della loro sussistenza e il conseguente carattere vincolato del diniego o della concessione dello status civitatis, la Corte può pronunciare nel merito, dichiarando l'acquisto della cittadinanza da parte della ricorrente G.F.B., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS).

Attesa la novità della questione e l'alternativo esito dei giudizi si ritiene equo compensare interamente le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiara che G.F.B., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS) è cittadina italiana. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007